



COMUNE DI RUDIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Contenente le modifiche approvate con delibera C.C. n. 3 del 24 Marzo 2010
- Contenente le modifiche approvate con delibera C.C. n. 8 del 29.03.2011

INDICE

- ART.1 ISTITUZIONE DELLA TASSA
- ART.2 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
- ART.3 GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO
- ART.4 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI
- ART.5 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO
- ART.6 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE
- ART.7 COMMISURAZIONE E TARIFFE
- ART.8 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
- ART.9 AGEVOLAZIONI
- ART.10 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE
- ART.11 DELIBERAZIONI DI TARIFFE
- ART.12 DENUNCE
- ART.13 ACCERTAMENTO
- ART.14 RISCOSSIONI
- ART.15 POTERI DEL COMUNE DI RUDIANO
- ART.16 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART.17 RIMBORSI
- ART.18 SANZIONI
- ART.19 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
- ART.20 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

➤ **ART.1 ISTITUZIONE DELLA TASSA**

- 1) Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni su tutto il territorio comunale mediante il sistema porta a porta, così come stabilito dal Regolamento di Igiene Urbana approvato con atto del C.C. n. 26/2009.
- 2) Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base alla tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri in cui al presente regolamento nonché del decreto legislativo 15.11.93, n. 507 e successive modificazioni.

➤ **ART.2 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

- 1) Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915.
- 2) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e le prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di deliberazione della Giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

➤ **ART.3 GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO**

- 1) Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art.1, né può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art.61 del D.lgs.15.11.1993 n. 507.
- 2) La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata seguendo le indicazioni di cui all'art. 61 del Decreto legislativo. 15.11.93 n. 507 e delle disposizioni di legge ivi richiamate.

➤ **ART.4 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI**

- 1) La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle aree del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2.
Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
- 2) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:
 - ◆ I locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili.
 - ◆ I locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza.
 - ◆ I vani caldaia, le cabine elettriche e simili.
 - ◆ Le soffitte delle abitazioni.

- ◆ I fienili e le logge aperte almeno da un lato, che non abbiano subito ristrutturazione per l'uso come pertinenza all'abitazione, situate nel centro storico in edifici o case a corte.

Non sono altresì soggette alla tassa:

- a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse e inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che queste ultime risultino inutilizzate.
- b) I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi.
- c) I locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), e c), comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o dell'autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di:

- a) Le porzioni di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali tossici e nocivi o rifiuti speciali che per "qualità" non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
- b) Le superfici operative degli insediamenti industriali, artigianali e commerciali, limitatamente alle porzioni di ingombro dei macchinari, impianti ed attrezzature. Di contro sono soggette alla tassa le superfici dei suddetti insediamenti adibite a reparti di lavorazione, uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prima, dei semilavorati e dei prodotti finiti) ove si producono rifiuti assimilabili agli urbani ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 22/97-art. 21, comma 2, lettera g).
- c) Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art.1, comma 2-ter, del Decreto Legge n. 527 del 1988 come convertito con Legge n. 45 del 1989, adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, reparti e sale di degenza, che su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie le superfici adibite a: ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tassa.
- e) Le superfici diverse da quelle sopra indicate, dove di regola si formano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art.2 del D.P.R. n. 915 del 1982 e successive modificazioni.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tassa di cui alle precedenti lettere a) ed e), devono presentare al settore tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti tossici o nocivi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- copia dichiarata conforme dal contribuente, della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;

- copia, dichiarata conforme dal contribuente, dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art.3-comma 5-del decreto legge n. 397/1988 convertito dalla legge n.475/1988 (copia della copertina dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e di fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione);
 - copia, dichiarata conforme dal contribuente, dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia (art.3-comma 3-del Decreto Legge n. 397/1988 convertito con legge n.475/1988). Nel caso di inizio dell'attività quest'ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva.
- 4) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si è svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
 - 5) Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri.
 - 6) Non sono soggette alla tassa le aree scoperte adibite a verde di qualsiasi dimensione e superficie.
 - 7) Non sono soggette alla tassa, oltre alle aree di cui al precedente comma 6, le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.

➤ **ART.5 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO**

- 1) La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e/o le aree stesse.
 - a) Il titolo dell'occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.
 - b) Per i locali di abitazione, affittati, anche ad uso foresteria e/o con mobilio, soggetto passivo della tassa, oltre all'affittuario, può essere considerato anche il proprietario dei locali medesimi.
- 2) Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
- 3) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 4) L'Ufficio Tributi può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3 del D. Lgs. 507/93, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

➤ **ART.6 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.5 comma 3.

- 3) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di variazione o cessazione debitamente accertata, o da semplice verifica effettuata per il tramite dei dati ufficiali dell'anagrafe comunale o equivalente. Il diritto all'abbuono è attivo previa presentazione di apposita istanza. Per le variazioni dei singoli componenti il nucleo familiare le rettifiche si applicano solo dal ruolo principale dell'anno successivo ad eccezione del cambio totale del nucleo detentore del locale.
- 4) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art.4 comma 2, ultimo periodo, di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art.17 comma 2.
- 5) Ai confini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità, diverse da quelle previste dal successivo articolo 8, imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile, ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art.4 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti, producono i loro effetti:
 - a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art.13;
 - b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al settore tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

➤ **ART.7 COMMISURAZIONE E TARIFFE**

- 1) La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
- 2) Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Per le abitazioni civili la tariffa è suddivisa in percentuale da quantificare annualmente con apposito atto della Giunta comunale in base alla metratura ed ai componenti il nucleo abitativo dell'immobile.
- 3) Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
- 4) Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali ed alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.
- 5) Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

➤ ART.8 TARIFFE PER PARTICOLARI CODIZIONI D'USO

- 1) Sono tassabili per intero le superfici scoperte operative, intendendosi per tali le aree utilizzate nell'ambito dello svolgimento di una attività produttiva di rifiuti, e quelle accessorie e pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria.
- 2) La tariffa unitaria è ridotta del 30% nel caso di:
 - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
- 3) La tariffa è ridotta del 30% nei confronti dell'utente che risieda o abbia dimora, per più di sei mesi l'anno, in località fuori dal territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dal precedente comma 2.
- 4) Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2 e 3 che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
- 5) Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 2 e 3; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art.18.
- 6) La tariffa unitaria è ridotta del 20% nel caso di abitazione con unico occupante, rilevato alla data di cui agli artt.10 e 6 del regolamento comunale, modificato con delibera consigliere n.13 del 25.02.2000 previa presentazione annuale della richiesta scritta, per godere del beneficio.
- 7) L'agevolazione tributaria di cui al comma 7 si intende estesa anche per le utenze a ruolo con nucleo familiare composto da non più di due persone che nell'anno di competenza (*) del ruolo compiano entrambi i 65 anni, previa presentazione annuale della richiesta scritta per godere del beneficio in parola. Per nucleo familiare si intende il nucleo composto dai soggetti che di fatto o di diritto occupano, detengono e/o conducono i locali.(*). Per anno di competenza si intende l'anno di formazione ed emissione del ruolo principale.
- 8) L'agevolazione tributaria di cui al comma 7 si intende estesa anche per le utenze a ruolo con un nucleo familiare composto da persone che nell'anno di competenza del ruolo compiano 75 anni, previa presentazione annuale della richiesta scritta per godere del beneficio in parola. Tale beneficio, per questa tipologia di contribuenti, vale solo per la quota componente relativa al possibile beneficiario.
- 9) La tariffa unitaria può essere ridotta del 20% per nuclei familiari con 4 o più figli a carico, previa certificazione approvata dai servizi sociali comunale attestante la condizione socio-economica del nucleo familiare.
- 10) La tariffa può essere ridotta da un minimo del 20% ad un massimo del 50% per particolari categorie di utenze domestiche. Gli interventi economici a carattere socio-assistenziale a favore delle predette utenze domestiche sono stabiliti ed erogati con le modalità dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri generali di indirizzo:
 - Snellimento delle procedure burocratiche per la presentazione della richiesta di contributo che dovrà essere corredata con la sola autocertificazione dei redditi annuali percepiti dal nucleo familiare;
 - Definizione di fasce di reddito entro le quali si accede al contributo, commisurate ai componenti del nucleo familiare.

➤ **ART.9 AGEVOLAZIONI**

- 1) Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art.4 ed alle tariffe ridotte di cui all'art.8, si applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate:
 - a) esonero dalla tassa per le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune. L'esonero di cui trattasi è accordato in base alla certificazione rilasciata dal responsabile del settore servizi sociali, attestante la sopraindicata circostanza;
 - b) riduzione della tassa dell'80% per i locali e le aree occupati o detenuti dai soggetti di seguito indicati, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente a compiti istituzionali: Stato, Regione Lombardia e Provincia di Brescia, Unità Socio-Sanitarie Locali ed Enti Ospedalieri, Oratorio S.Giovanni Bosco e Scuola Materna S.Giuseppe, edifici di proprietà comunale adibiti a servizi istituzionali quali: Municipio, Centro sociale, Scuola Elementare, Scuola Media, Direzione Didattica e locali annessi, magazzini ed impianti sportivi, immobili sedi di associazioni di volontariato che operano sul territorio comunale.
- 2) E' consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507. A tal fine la Giunta comunale stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande da parte degli utenti interessati al rimborso e provvede alla quantificazione delle somme da rimborsare, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.
- 3) Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 ed i rimborsi di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

➤ **ART.10 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE**

- 1) Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi nelle seguenti categorie, secondo il loro uso e destinazione:
 - cat.1 abitazioni civili e autorimesse ad uso privato
 - cat.2 uff. pubblici e privati, studi professionali e simili
 - cat.3 esercizi pubblici, osterie, trattorie, caffè, bar, e ristoranti etc.
 - cat.4 negozi a carattere commerciale con vendita di prodotti alimentari in genere e fioristi
 - cat.5 negozi a carattere commerciale con vendita di prodotti non alimentari e macellerie
 - cat.6 negozi, botteghe-officine a carattere artigianale
 - cat.7 magazzini artigianali ed industriali
 - cat.8 circoli ricreativi
 - cat.9 istituti pubblici e cinematografici
 - cat.10 sedi bancarie
 - cat.11 pubblico mercato
- 2) La tariffa per le abitazioni civili è divisa in via sperimentale fra due coefficienti-parametri riferiti alla superficie dell'immobile ed ai componenti del nucleo familiare, per meglio adeguare la tassazione alla capacità di produzione dei rifiuti.
- 3) Agli effetti della determinazione delle tariffe per le abitazioni civili e relative pertinenze, per nucleo familiare si intende il numero di componenti che di fatto detengono, vivono ed alloggiano nell'immobile. In sede di stesura del ruolo la data di riferimento per la identificazione dei componenti è stabilita in via generale nel limite minimo di mesi uno, prima

della data presunta di approvazione del ruolo stesso, salvo variazioni successive. A tal fine l'ufficio tributi è tenuto alla verifica dei componenti per il tramite dell'anagrafe comunale per i residenti, per i restanti a richiedere la autocertificazione dei componenti il nucleo abitativo. Ai fini delle rettifiche valgono le indicazioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

- 4) Per le categorie dalla n.1 alla n.11, in sede di formazione della tassa, si terrà conto del tipo di attività svolta nei locali e della capacità di produzione dei rifiuti solidi urbani connessa all'attività stessa.

➤ **ART.11 DELIBERAZIONE DI TARIFFA**

- 1) Entro i termini di legge il Comune delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione di cui agli artt. 7 e 10, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe applicate per l'anno in corso.
- 2) La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
- 3) Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

➤ **ART.12 DENUNCE**

- 1) I soggetti di cui all'art.6 devono presentare al settore tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal settore tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il settore tributi e gli uffici circoscrizionali.
- 2) La denuncia ha effetto anche negli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.
- 3) La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzione dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
- 4) La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- 5) Il settore tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
- 6) Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza di contribuenti e le aree di relativa pertinenza, la denuncia di cui al comma 1 va presentata al settore servizi demografici contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in concessione del rilascio di licenze, autorizzazione o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine

previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1 anche in assenza di detto invito.

➤ **13 ACCERTAMENTO**

- 1) In caso di denuncia infedele, incompleta od omessa il settore tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 6 comma 2, avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o avrebbe dovuto essere effettuata. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
- 2) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art.16 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
- 3) Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere almeno l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

➤ **ART.14 RISCOSSIONE**

- 1) L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art.13, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art.16 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia (sez. di Brescia), entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
- 2) Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
- 3) Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art.18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendenza di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo dei tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.
- 4) Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del settore tributi, gli articoli 11, 12, esclusi il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secibdicinna, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n.602.
- 5) Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43.
- 6) Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931 n.1175, e successive modificazioni.

➤ **ART.15 POTERI DEL COMUNE**

- 1) Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art.71, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n.507, il settore tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e a notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati rilevanti fonti dei singoli contribuenti.
- 2) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

➤ **ART.16 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

- 1) La Giunta designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2) Il Sindaco comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

➤ **ART.17 RIMBORSI**

- 1) Nei casi di errore di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal settore tributi con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria provinciale, il settore tributi stesso dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
- 2) Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art.6 commi 3 e 4, è disposto dal settore tributi entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
- 3) In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Settore Tributi entro 180 (centottanta) giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 4) Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale applicato ai tributi erariali, fatto salvo quanto disposto dal D.P.R. 129 del 16.04.99.

➤ **ART.18 SANZIONI**

- 1) Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 51,00.
- 2) Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione

di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

- 3) Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
- 4) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 5) Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura prevista per quelli legali.
- 6) Sono applicati gli istituti "della condizione piu' favorevole" e del "ravvedimento operoso".

➤ **ART. 19 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

- 1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
- 2) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno. Della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 50%.
- 3) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
- 4) L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art.50 del decreto legislativo n.507 del 15.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.
- 5) In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitariamente alla sanzione, interessi ed accessori.
- 6) Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
- 7) Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

➤ **ART.20 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993 n.507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate.

VICENDE RELATIVE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DAL 1995.

- 1) Approvato con atto C.C. n. 63 del 27/11/1995;
- 2) Integrato con atto C.C. n. 57 del 27/11/1998;
- 3) Modificato con atto C.C. n. 12 del 01/03/1999;
- 4) Modificato con atto C.C. n. 13 del 25/02/2000;
- 5) Modificato con atto C.C. n. 14 del 20/02/2001;
- 6) Modificato con atto C.C. n. 17 del 23/03/2004;
- 7) Modificato con atto C.C. n.21 del 12/03/2005;
- 8) Modificato con atto C.C. n. 17 del 01/03/2006;
- 9) Modificato con atto C.C. n. 11 del 03/03/2009;
- 10) Modificato con atto C.C. n. 3 del 24/03/2010;
- 11) Modificato con atto C.C. n... 8 del 29.03.2011

Il presente atto è stato approvato nella seduta consiliare del 29.03.2011 con atto n. 8.

Rudiano, 29.03.2011

Il Segretario Comunale

F.to/ (Dott. Umberto De Domenico)

Il presente regolamento è stato pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo pretorio on-line in data odierna e sino al 15.06.2011 (reg. Pub. N. 391)

Rudiano, 31.05.2011

Il Segretario Comunale

F.to/ Dott. Umberto De Domenico
